



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Silvia Mossi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1/2018 R.G. promossa

Da:

S.A.R.A. Ing. Sandro Benussi s.r.l. con l'avv. Alessandro Benussi

RICORRENTE

contro:

I.N.P.S. con l'avv. Roberto Maio

RESISTENTE

Oggetto: opposizione avviso di addebito

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 3 gennaio 2018 la società S.A.R.A. Ing. Sandro Benussi s.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 322 2017 00036421 72 000 notificatole il 24 novembre 2017 con cui era stato intimato dall'Inps il pagamento dell'importo di € 466.086,69 a titolo di contributi omessi e relative somme aggiuntive per il periodo 06/2013-11/2015 a seguito della notifica del verbale unico di accertamento N. 2015017153/DDL del 29.02.2016 con cui le era stata contestata la somministrazione illecita della manodopera utilizzata dalla società in occasione degli appalti posti in essere con le società Brixian Job s.r.l. e Rezzato. In via preliminare, l'opponente eccepiva la nullità dell'avviso di addebito e del verbale ad esso sotteso per l'esistenza di vizi procedurali quali l'omessa



indicazione del responsabile del procedimento in violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000, la mancata attivazione del contraddittorio e il difetto o carenza di motivazione. Nel merito, invece, l'opponente esponeva : di essere un'azienda che opera in Brescia dal 1938, specializzata nella produzione di materiale plastico il cui ciclo produttivo si articola in una serie di operazioni di elevata specializzazione; che l'utilizzo delle macchine è strettamente demandato al personale dipendente di S.a.r.a. con qualifica di operaio che ha ricevuto cospicua formazione; che, invece, le operazioni accessorie successive alla produzione, quali l'assemblaggio, il facchinaggio e la pulizia in periodi caratterizzati da un elevato numero di commesse venivano spesso esternalizzate e affidate a società terze mediante appalto; che, quindi, negli anni 2013-2015 S.a.r.a. aveva provveduto ad affidare prima a Brixian Job s.r.l. e poi a Rezzato s.r.l. le attività di pulizia, facchinaggio, controllo dei montaggi e assemblaggi dei prodotti più semplici con l'indicazione di un corrispettivo mensile prefissato, soggetto a conguaglio in base al numero dei pezzi effettivamente assemblati in ciascun mese; che non era vero quanto contestato a S.a.r.a. che i dipendenti delle società appaltatrici avevano ricevuto le direttive da soggetti facenti capo direttamente alla committente i quanto le appaltatrici avevano designato nei contratti di appalto un capo servizio e un coordinatore per i loro dipendenti, soggetti che avevano maggiore esperienza professionale o comunque maggiore età anagrafica dei colleghi; che S.a.r.a. non aveva esercitato alcun potere disciplinare verso i dipendenti delle appaltatrici limitandosi a segnalare alla relativa dirigenza eventuali criticità nell'esecuzione degli appalti; che i dipendenti delle appaltatrici registravano le presenze mediante lo stesso badge in uso ai dipendenti di S.a.r.a. sebbene i badge relativi ai dipendenti S.a.r.a. recassero una numerazione inferiore a 1.000; che non era vero che il personale delle appaltatrici avesse osservato lo



stesso orario di lavoro dei dipendenti della committente; che tra le giornate lavorate indicate nel verbale di accertamento vi erano il sabato e talvolta la domenica allorchè il personale delle appaltatrici non aveva lavorato; che i dipendenti delle appaltatrici erano dotati di abbigliamento da lavoro recante il marchio aziendale del proprio datore di lavoro; che S.a.r.a. apprendeva delle assenze per malattia del personale delle appaltatrici attraverso le segnalazioni telefoniche delle impiegate delle stesse e la modulistica in uso ai dipendenti di S.a.r.a. richiedeva tre visti dei propri responsabili; che il personale delle appaltatrici non era sottoposto a un colloquio ai fini dell'assunzione da parte della committente ma veniva semplicemente presentato a S.a.r.a. prima di essere impiegato solo per ragioni di opportunità; che, quindi, i contratti di appalto erano genuini e nessun contributo dovuto dalle appaltatrici all'Inps poteva essere addebitato a Sara quale soggetto cui imputare i rapporti di lavoro con i soggetti inviati dalle appaltatrici; che, poi, quanto alla società Rezzato s.r.l., gli ispettori avevano accertato che in relazione al periodo dal 10.6.2013 al 12.11.2015 risultavano presentate presso l'Inps le denunce contributive mensili modelli Uniemens e i relativi versamenti contributivi ma non aveva proceduto alla imputazione a S.a.r.a. dei pagamenti effettuati dal somministratore in quanto svolti mediante compensazione con crediti Iva della società in relazione ai quali Rezzato s.r.l. non era stata in grado di esibire alcuna documentazione; che richiedere a S.a.r.a. il pagamento dei contributi oggetto di compensazione da parte dell'appaltatrice era illegittimo; che, in subordine, si contestava il *quantum* della contribuzione richiesta dall'Inps evidenziandosi che le uniche schede di presenza acquisite dagli ispettori erano quelle dei mesi di ottobre e novembre 2015 e tra le giornate lavorate erano state erroneamente indicate quelle di sabato e di domenica; che per di più la misura dei contributi richiesti era stata determinata sulla base dei minimi



previsti dal CCNL Gomma Plastica Industria laddove ai dipendenti di S.a.r.a. viene applicato il CCNL Gomma Plastica PMI; che, quanto alle sanzioni civili comminate, veniva contestata l'applicazione della fattispecie della "evasione" potendosi ravvisare al più quella meno grave del "mancato o ritardato pagamento di contributi". Tutto ciò premesso, la ricorrente domandava : a) di dichiarare non dovuti i contributi richiesti dall'Inps e, per l'effetto, di annullare l'avviso di addebito opposto; b) di condannare l'Inps alla restituzione delle somme che l'opponente avesse dovuto corrispondere nelle more del giudizio in relazione all'avviso di addebito opposto; c) di condannare l'Istituto a risarcire alla ricorrente i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti; d) in via subordinata, di rideterminare la somma dovuta dall'opponente per tutti i motivi esposti anche con riferimento alla erronea qualificazione delle sanzioni civili applicate. Si costituiva l'Inps che eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per avere l'opponente provveduto alla notifica a mezzo pec del ricorso alla sede della direzione generale dell'Inps in Roma in contrasto con quanto disposto dall'art. 14 del d.l. n. 669/96 nonché per violazione del termine di comparizione di 30 giorni prescritto dall'art. 415 c.p.c. a difesa della parte resistente oltre che per inesistenza dell'indirizzo pec utilizzato per la notifica del ricorso dalla parte opponente. L'Inps contestava, altresì, le eccezioni preliminari sollevate nel ricorso sia in quanto inammissibili perché tardive sia in quanto irrilevanti al fine del decidere. Quanto al merito, poi, la difesa dell'Istituto richiamava in toto gli esiti degli accertamenti svolti dal personale di polizia giudiziaria e le risultanze dei verbali ispettivi con le dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti nell'immediatezza dell'accertamento che avevano condotto alla qualificazione dei contratti di appalto come non genuini e rilevava: a) circa l'applicazione del CCNL Industria Gomma Plastica in luogo di quello invocato dalla opponente Gomma Plastica PMI, che quest'ultimo a



parità di livello più basso prevedeva contribuzioni leggermente superiori rispetto al primo e che, ad ogni modo, vi era la disponibilità a riesaminare l'applicazione delle retribuzioni contrattuali a parità di livello con ricalcolo dei contributi dovuti; b) che l'obbligo contributivo a carico della società Rezzato s.r.l. non poteva ritenersi adempiuto con la compensazione dalla stessa effettuata in difetto della sussistenza del credito IVA e tenuto conto, ad ogni modo, dell'impossibilità di porre in compensazione il preteso credito fiscale con un debito contributivo; c) che la fattispecie della cd. evasione contributiva applicata era legittima. Di qui la domanda dell'Inps di declaratoria della inammissibilità/improponibilità del ricorso ovvero di rigetto dello stesso nel merito e, in subordine, di accertamento della sussistenza dell'obbligazione contributiva della società opponente a titolo di obbligato responsabile in solido ai sensi dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. 276/2003 senza addebito, in questo caso, di somme aggiuntive ovvero di accertamento del credito dell'Inps in una diversa inferiore misura ritenuta dovuta all'esito del giudizio da parte della ricorrente sia quale responsabile principale ovvero quale responsabile in solido ex art. 29. Con note difensive autorizzate la società opponente contestava le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Inps e il contenuto della memoria di costituzione e con nota del 12 dicembre 2019 chiedeva di modificare la domanda risarcitoria introduttiva e di condannare l'Inps anche alla refusione della somma di euro 21.146,21 che la stessa aveva dovuto versare a seguito della ricezione da parte dell'Istituto di un invito alla regolarizzazione contributiva preceduta dalla notifica di n. 5 note di rettifica. La causa veniva istruita mediante l'audizione di alcuni testimoni. Da ultimo, all'udienza del 15 luglio 2020, discussa la causa con modalità da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f) del D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020, veniva depositato il dispositivo della decisione con riserva della motivazione



Motivi della decisione

E' infondata, in primo luogo, l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità del ricorso per vizi di notifica, sollevata dall'Inps nella memoria di costituzione.

I vizi di notifica del ricorso in opposizione all'avviso di addebito lamentati dall'Inps, quand'anche sussistenti, non integrano ipotesi di inesistenza della notifica del ricorso ma, al più, di nullità della stessa, suscettibile secondo il principio generale affermato dall'art. 156 comma III c.p.c. di essere sanata per effetto della tempestiva e rituale costituzione da parte dell'Istituto.

Nel caso specifico, l'Inps risulta essersi ritualmente e tempestivamente costituito entro il termine di dieci giorni anteriore alla prima udienza previsto dall'art. 416 c.p.c. di tal che l'eventuale invalidità della notifica del ricorso non ha prodotto alcun pregiudizio al diritto di difesa dell'Istituto e risulta, pertanto, essere stata sanata.

Va, invece, dichiarata l'inammissibilità dei motivi di opposizione afferenti a pretesi vizi procedurali dell'avviso di addebito e dell'accertamento ispettivo ad esso sotteso, in accoglimento della eccezione formulata dall'Inps nella memoria di costituzione.

La società opponente si è lamentata della violazione del contraddittorio nel procedimento sfociato nel verbale di accertamento ispettivo e nella emissione dell'avviso di addebito opposto nonché della carenza di motivazione dell'accertamento chiedendo, per ciò, la dichiarazione di nullità dell'avviso impugnato.

I motivi di impugnazione suddetti, invero, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'Inps, integrano vizi formali del titolo esecutivo costituito dall'avviso di addebito che, in quanto tali, avrebbero dovuto essere denunciati con ricorso in opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla



notifica del titolo in conformità a quanto prescritto dall'art. 617 c.p.c..

Nel caso specifico, peraltro, l'avviso di addebito risulta essere stato notificato il 24.11.2017 e il ricorso in opposizione è stato depositato in data 3.01.2018 oltre, dunque, il termine di decadenza di legge con conseguente inammissibilità dei motivi di opposizione relativi ai vizi di forma.

In ogni caso, è opportuno evidenziare come le censure di tipo procedurale sollevate dalla società ricorrente risultino prive di decisivo rilievo nel presente giudizio.

Con il ricorso in opposizione ad avviso di addebito, come noto, si instaura un ordinario giudizio di cognizione finalizzato all'accertamento dell'esistenza e quantificazione del credito contributivo dell'ente di tal che l'esistenza di eventuali vizi propri del titolo-avviso di addebito non preclude al giudice di procedere con l'accertamento di merito e di addivenire a una pronuncia di accertamento della sussistenza o insussistenza dell'obbligo del pagamento dei contributi all'Inps.

In tal senso si è sviluppato l'orientamento della Suprema Corte che sul punto ha affermato : *"In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo"* (cfr. ex multis Cass. sez. L. ord. n. 12025 del 7.05.2019; Cass. sez. L. sent. N. 774 del 19.01.2015).

Entrando, a questo punto, nel merito della vertenza, con verbale unico di accertamento N. 2015017153/DDL del 29.02.2016 della Direzione Provinciale del lavoro di Brescia e dell'Inps veniva contestata alla società S.A.R.A. Ing. Sandro Benussi s.r.l. la natura non genuina dei contratti di appalto posti in essere nel periodo



compreso dal 10.06.2013 al 12.11.2015 con le società Brixian Job s.r.l. e Rezzato s.r.l. in violazione delle disposizioni di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 con conseguente imputazione dei rapporti di lavoro, rispettivamente, di n. 4 lavoratori occupati da Brixian Job s.r.l. e di n. 23 lavoratori occupati da Rezzato s.r.l. negli appalti e addebito alla stessa della relativa contribuzione.

Dalla documentazione versata in atti, acquisita dai verbalizzanti, risulta che la società opponente e la Brixian Job s.r.l. avevano sottoscritto un contratto di appalto in data 25.02.2013 avente ad oggetto "l'opera di facchinaggio, di trasporto e spostamento della merce nonché delle attrezzature , piccoli lavori di manutenzione, assemblaggio ed imballaggio" e che la società opponente e Rezzato s.r.l. avevano sottoscritto un contratto di appalto in data 2.01.2014 avente ad oggetto lo svolgimento di "servizi di pulizia, facchinaggio, movimentazione, sistemazione e spostamento delle merci, controllo di montaggi ed assemblamenti di particolari materiali plastici ed operazioni ausiliarie di recupero scarti...".

E' pacifico ed è stato accertato dagli ispettori nel corso degli accessi ispettivi effettuati dai funzionari presso la società opponente, esercente attività di produzione, lavorazione e vendita di materie plastiche ed affini, che i lavoratori inviati dalle società Brixian Job s.r.l. e Rezzato s.r.l. hanno svolto l'attività lavorativa presso le due unità produttive della opponente site in Brescia in via Della Musia n. 72 e in via Bormioli n. 28.

Ciò detto, è opportuno, preliminarmente, richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui il verbale di accertamento *"fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;*



quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque, elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti al giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario" (cfr. Cass. 6565/07).

Nel caso specifico, dalla lettura del verbale unico di accertamento risulta che i verbalizzanti hanno proceduto ad acquisire documentazione sia di provenienza delle appaltatrici e, in particolare, il LUL, i modelli F23 di versamento dei contributi e le fatture emesse nei confronti dei fornitori, sia di provenienza della committente, tra cui il DVR, i contratti di appalto e i fogli di rilevazione delle presenze.

Dalla lettura del verbale di accertamento N. BS00003/2015-222-01 dell'1.12.2015 di conclusione degli accertamenti ispettivi avviati con il sopralluogo del 23.10.2015, inoltre, si evince che il personale delle ditte appaltatrici, addetto allo svolgimento di operazioni di facchinaggio e di piccole finiture e di assemblaggio dei pezzi stampati era stabilmente integrato nel ciclo produttivo della società S.a.r.l., specializzata nella produzione di materiale plastico, lavorava all'interno del medesimo capannone insieme al personale dipendente e utilizzava le attrezzature e i macchinari forniti direttamente dalla stessa che, dalla documentazione allegata al ricorso, erano stati messi a disposizione



della società Rezzato s.r.l in forza di un contratto di un comodato d'uso gratuito.

E' stato accertato, altresì, che i lavoratori inviati da Brixian Job s.r.l. e Rezzato s.r.l. registravano l'orario di lavoro con timbratura a mezzo badge sul medesimo dispositivo utilizzato dal personale dipendente e nel caso di assenze dovevano sottoscrivere un modulo che veniva vistato dal caporeparto di S.a.r.a. a cui doveva essere comunicata l'assenza.

Già le risultanze descritte, fondate sulla documentazione in atti e sugli accertamenti ispettivi sulla cui efficacia probatoria si è detto, denotano l'inconsistenza imprenditoriale delle due società appaltatrici.

La carenza organizzativa delle appaltatrici, inoltre, emerge con ancora maggiore evidenza dal contenuto delle dichiarazioni acquisite dagli ispettori nel corso degli accessi presso la società opponente che, in quanto rese nell'immediatezza dei fatti, si ritengono dotate di particolare rilevanza sul piano probatorio anche alla luce dei principi affermati in tema di valore probatorio degli accertamenti ispettivi dalla Corte di Cassazione, sopra richiamati.

I lavoratori inviati dalle appaltatrici, infatti, hanno riferito in maniera univoca e del tutto chiara di avere sempre lavorato sin dalla loro assunzione presso la società S.a.r.a. e di avere preso ordini e direttive sul lavoro da svolgere e sui turni da osservare da tale sig. Fossati, responsabile di S.a.r.a. s.r.l., e in precedenza dal Stefano Mutti presso l'unità produttiva di via Della Musia e da Sabrina Soresini, dipendente di S.a.r.a. presso la sede di via Bormioli (v. dichiarazioni dei lavoratori Saleh Mohamed Fahny Mohamed inviato da Rezzato s.r.l., Ragab Ayhan Abouelfadl Mohamed inviato da Brixian job s.r.l., Nica Maria Loredana inviata da Brixian job s.r.l., Vatrallyuk Yuliya inviata da Rezzato s.r.l. presso la sede di via Bormioli di Sara s.r.l., Husar Oleksandra mandata da Rezzato



s.r.l., Cuocci Addolorata inviata da Rezzato s.r.l., Franzini Anna mandata da Brixian Job s.r.l.).

Dalla lettura delle dichiarazioni rese dai lavoratori allegate all'accertamento ispettivo si evince chiaramente anche che i medesimi avevano effettuato un colloquio con i responsabili della società S.a.r.a. prima dell'assunzione e che dovevano richiedere ferie o permessi ai responsabili della stessa mediante apposita modulistica messa a disposizione per tutti i dipendenti, sia "interni" all'azienda che "esterni".

Gli stessi responsabili della società S.a.r.a. s.r.l., ascoltati dai verbalizzanti, hanno reso dichiarazioni del medesimo tenore.

Tra questi, Antonio Fossati, responsabile della produzione, ha riferito : "Nello stabilimento di Via Della Musia operano negli stessi ambienti dipendenti propri di Sara, dipendenti di una o più agenzie per il lavoro e dipendenti di due cooperative. Tutti i lavoratori presenti ricevono le direttive da me o dal signor Marini, addetto alla qualità della Sara. In particolare, dico la quantità e la tipologia dei pezzi da produrre in base agli ordini che mi vengono trasmessi dalla direzione... mi occupo, inoltre, dei turni di lavoro... tutto il personale presente nello stabilimento mi presenta richiesta scritta di ferie o permessi che provvedo ad autorizzare. Le richieste, dopo averle vistate, vengono trasmesse in direzione. Normalmente gli operai mi comunicano anche le assenze per malattia. La selezione del personale delle ditte esterne viene effettuata da me, con la direzione, attraverso un colloquio qui in azienda. La Sara fornisce a tutti i dipendenti, interni ed esterni, tutti i dispositivi per la protezione individuale (scarpe, guanti, ecc.)".

Sabrina Soresini, a sua volta, dipendente S.a.r.a. s.r.l. in qualità di responsabile delle spedizioni e delle finiture nella sede di via Bormioli, ha dichiarato : "In questa sede coordino il lavoro ed impartisco le direttive ai "lavoratori esterni". Io mi occupo della finitura, assemblaggio, controllo di pezzi di materiale



plastico prodotti dalla mia azienda e successivamente del confezionamento. In questa sede si effettua pure l'assemblaggio dei "parafanghi" il cui responsabile è Rocca Roberto, dipendente SARA, che coordina e impartisce direttive di lavoro ai lavoratori sia interni che esterni...I lavoratori timbrano il cartellino marcatempo qui e la rilevazione dell'orario passa in via Musia. I lavoratori esterni comunicano a me eventuali assenze e per richieste di ferie o permessi compilano un modulo identico a quelli dei dipendenti Sara ed io lo consegno al signor Stefano Mutti, responsabile programmazione della Sara.".

Infine, l'informatore Carlo Stefani, attrezzista/manutentore presso S.a.r.a. s.r.l., sentito dai verbalizzanti, ha detto : "posso riferire che è presente giornalmente Antonio Fossati che si relaziona direttamente con gli operatori addetti ai macchinari sia della Sara s.r.l. sia della Rezzato s.r.l. impartendo direttive relative alle attività da svolgere (controllo di conformità, rifinitura dei pezzi e montaggio componenti aggiuntivi sul pezzo stampato)".

Quanto, poi, all'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio, la dichiarazione della teste Anna Franzoni, inviata da Brixian Job s.r.l., è in linea con il quadro probatorio sopra descritto avendo la stessa riferito : "Non vi erano responsabili della cooperativa presenti presso la società Sara" mentre il riferimento alla collega Nica Maria Loredana quale persona alla quale si rivolgeva in casi di "dubbi sul lavoro" non è indicativo dell'esercizio da parte di tale lavoratrice di un reale potere organizzativo dell'attività lavorativa della cooperativa.

Ugualmente dicasi per la deposizione della teste Francesca Zani, impiegata addetta alle risorse umane di S.a.r.a. s.r.l., che ha riferito di avere avuto contatti solo con tali sig.re Rosi della Rezzato s.r.l. e Tiziana della Brixian job s.r.l. le quali si recavano presso gli uffici di Sara s.r.l. solo per prendere le



rilevazioni delle presenze dei lavoratori delle cooperative al fine della predisposizione delle buste paga.

Sempre la stessa, inoltre, ha confermato l'utilizzo della modulistica in uso in azienda da parte dei lavoratori delle cooperative e, pur avendo riferito che questi "dovevano chiedere ferie e permessi ai loro titolari", non ha provveduto a identificare i soggetti responsabili delle cooperative.

Antonio Fossati, sentito come teste, invece, ha reso una deposizione non coincidente rispetto al contenuto della dichiarazione rilasciata agli ispettori sopra richiamata laddove, alla domanda se egli impartiva le direttive ai lavoratori delle cooperative, ha risposto : "io seguivo prettamente gli operatori della Sara. Quando passavo tra i lavoratori verificavo che stessero facendo quello che era il loro compito. Io verificavo più che altro se si trovavano nelle postazioni loro assegnate dai loro responsabili. Se qualcuno mi chiedeva un chiarimento lo davo se rientrava nelle mie competenze altrimenti lo mandavo dai loro responsabili.".

Alla richiesta di chiarimenti, peraltro, il teste non ha fornito validi argomenti per poter ritenere le affermazioni effettuate in corso di testimonianza maggiormente attendibili rispetto alle precedenti dichiarazioni, risultate, invece, chiare e circostanziate, anche tenuto conto della genericità della testimonianza resa con riferimento ai pretesi "responsabili" delle cooperative, ancora una volta rimasti privi di identificazione.

Il riferimento, invece, alla figura di tale Asrhaf quale preteso responsabile della cooperativa, effettuato dalla teste Sabrina Soresini, che sul punto ha reso una deposizione non in linea con la dichiarazione acquisita dai verbalizzanti, non appare determinante al fine della prova dell'esistenza di una struttura organizzativa delle due cooperative.

La teste, infatti, ha riferito genericamente del ruolo di "referente della Rezzato" di tale Asrhaf, salvo poi ribadire



l'esercizio da parte della medesima di un concreto potere organizzativo e direttivo sulle lavorazioni assegnate al personale della Rezzato s.r.l. laddove ha dichiarato : "...Io indicavo ad Asrhaf le mansioni che dovevano fare le ragazze in magazzino. Preciso che ogni mercoledì arrivava il programma settimanale delle spedizioni e quindi sulla base di quel programma io stabilivo i pezzi da preparare giorno per giorno per rispettare le consegne. Allora io parlavo con Asrhaf e gli dicevo i codici dei lavori che le ragazze dovevano preparare nella giornata. Io dalle 7 alle 8 preparavo i tavoli per le ragazze con sopra i codici dei pezzi che dovevano fare. Io comunicavo i codici al responsabile perchè era lui il referente.".

Anche Carlo Stefani, sentito come testimone, ha fatto riferimento a un presunto responsabile della cooperativa cui il Fossati si sarebbe rivolto al mattino all'inizio del turno.

Anche in questo caso, l'assoluta genericità della deposizione sul punto per la mancata indicazione del soggetto responsabile della cooperativa e del contenuto dei poteri che sarebbero stati esercitati in concreto dal medesimo non consente di attribuire a tale deposizione maggior rilievo sul piano probatorio rispetto al contenuto delle sommarie informazioni fornite ai verbalizzanti.

Prive di rilevanza decisiva sono risultate, infine, le testimonianze di Alessio Zambelli, direttore tecnico di S.a.r.a. addetto al rapporto con i clienti, e Francesca Benussi.

Quanto al teste Zambelli, che non risulta sentito dai verbalizzanti, anch'egli ha effettuato un riferimento generico ai lavoratori Asrhaf e Nica Maria Loredana quali "figure di riferimento" delle appaltatrici cui i lavoratori si sarebbero rivolti per chiedere "il lavoro da svolgere nella giornata" senza, peraltro, specificare quale tipo di controllo essi esercitassero nello specifico o quali direttive impartissero in concreto.

Tale deposizione, oltre che generica sul punto, risulta in contrasto con il quadro probatorio complessivo da cui, invece, è



emerso chiaramente che erano i responsabili di S.a.r.a. s.r.l. a stabilire i turni di lavoro, a controllare la produttività e la qualità del servizio reso dal personale delle cooperative e a stabilire i pezzi da preparare di volta in volta.

Oltretutto, non può essere sottaciuto che nessuno degli informatori ascoltati dagli ispettori ha menzionato tali soggetti quali responsabili del personale delle cooperative e nemmeno la lavoratrice Nica Maria Loredana in sede di sommarie informazioni ha fatto alcun riferimento al proprio ruolo di referente.

Di particolare rilievo sul punto risulta la deposizione del funzionario Laura Piovanelli, sentita come teste nel corso del giudizio, che ha affermato : "Non abbiamo trovato nessuna persona tra il personale delle appaltatrici che fungesse da coordinatore o che sovrintendesse il lavoro. La sig.ra Loredana e il sig. Asrhaf non avevano alcuna cognizione di avere una funzione di referenti".

Né riveste alcun significato, del resto, la formale indicazione nell'ambito dei contratti d'appalto di Ashraf Fahmy Mohamed Saleh come responsabile dell'appaltatrice Rezzato s.r.l. e di Nica Maria Loredana quale capo servizio nominato da Brixian job s.r.l. per coordinarsi con il responsabile designato dalla committente, in difetto della prova da parte dei medesimi dell'effettivo esercizio di poteri di organizzazione, coordinamento e direzione del personale inviato da tali società presso la committente.

Non può essere presa in considerazione sul punto, da ultimo, la dichiarazione della teste Francesca Benussi, coinvolta nella vicenda di causa in relazione alla sua qualità di socia della parte opponente e al legame parentale con il legale rappresentante della società e per ciò stesso, scarsamente attendibile.

A fronte di simile quadro probatorio, è opportuno rammentare che secondo la giurisprudenza costante va affermata l'illiceità dell'appalto qualora il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da



verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli - in particolare nel caso di attività esplicate all'interno del ciclo lavorativo dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito.

Nel caso specifico, alla luce degli elementi acquisiti e per quanto esposto, non solo è risultata la carenza di una organizzazione autonoma delle appaltatrici di cui si è avvalsa la società opponente ma anche la mancata assunzione di un rischio di impresa da parte delle stesse in relazione all'attività oggetto dei contratti.

Sotto tale aspetto viene in rilievo l'assoluta genericità dei contratti d'appalto che non indicano i criteri di determinazione del corrispettivo riconosciuto all'appaltatore, stabilito in misura fissa, salvo eventuali variazioni.

Le fatture emesse dalle appaltatrici, versate in atti ed esaminate dai verbalizzanti, a loro volta, hanno una causale del tutto generica, del tipo "prestazione servizio effettuato nel mese di...", che non consente di individuare a quale servizio o lavorazione esse si riferiscano o i criteri di calcolo degli importi ivi riportati.

Né rilevano allo scopo i prezziari prodotti al doc. n. 19 dalla parte opponente che, sottoscritti dalla sola committente, non risultano richiamati né nei contratti di appalto né nelle fatture delle appaltatrici.

Il fatto, poi, che dal registro iva vendite delle appaltatrici risulti che le stesse hanno reso servizi anche in favore di altri soggetti e che, quindi, non operavano in regime di monocommittenza con la società S.a.r.l. s.r.l. non esclude di per sé il carattere non genuino degli appalti in esame con riferimento ai lavoratori inviati presso l'opponente.



Sempre a tale riguardo va evidenziato, infine, che le società Brixian job s.r.l. e Rezzato s.r.l. nell'esecuzione del servizio non hanno investito alcun capitale in macchinari e attrezzature che sono stati forniti dalla committente a titolo gratuito (v. comodato d'uso gratuito posto in essere con Rezzato s.r.l.).

In conclusione, le risultanze processuali depongono per la insussistenza di validi contratti di appalto tra la società opponente e le società Brixian Job s.r.l. e Rezzato s.r.l. il cui ruolo, sulla base delle dichiarazioni esaminate, era di fatto limitato alla mera gestione dei rapporti di lavoro dal punto di vista amministrativo e del pagamento delle retribuzioni (cfr. in tema di appalti endoaziendali ex multis Cass. n. 7034 del 2011; Cass. n. 5648 del 2009).

Ciò accertato, va affrontato, a questo punto, l'aspetto della quantificazione del credito contributivo azionato dall'Inps con l'avviso di addebito opposto a fronte delle contestazioni specifiche sollevate dalla difesa opponente.

In proposito, invero, è opportuno rammentare che *"In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria"* (cfr. ex multis Cass. sez. L. n. 22862 del 2010).

Tanto precisato, con riguardo, in primo luogo, all'addebito contributivo dell'Inps derivante dall'imputazione alla società opponente dei rapporti lavorativi con il personale inviato dalla società Brixian Job s.r.l., i verbalizzanti hanno precisato nel verbale unico di accertamento del 29.02.2016 che tale società aveva effettuato per i lavoratori impiegati nell'appalto le denunce delle



relative posizioni contributive qualificando i lavoratori come operai di pulizie e facchini calcolando gli imponibili sulla base dei minimi retributivi previsti dal CCNL Servizi di Pulizie e Facchinaggio.

Risulta, altresì, dal verbale facente fede fino a querela di falso, che la Brixian Job s.r.l. ha anche effettuato i versamenti contributivi calcolandoli sulla base dei dati esposti nel libro unico del lavoro della società.

Gli accertatori a questo punto, da quanto consta dal verbale di accertamento, a seguito della imputazione dei rapporti di lavoro alla società opponente discendente dalla qualificazione dell'appalto come non genuino, hanno provveduto a ricalcolare i contributi sulla base dei minimi retributivi previsti dal livello I del CCNL Industria Gomma Plastica in relazione alle mansioni effettive svolte dai lavoratori occupati nell'appalto e, dedotti i contributi già versati dall'appaltatrice, hanno addebitato alla società S.a.r.a. s.r.l. un importo a titolo di differenze contributive.

In particolare, emerge dalla lettura del verbale che tale preteso credito contributivo discenderebbe dal fatto che l'appaltatrice avrebbe *"esposto nei prospetti paga e retribuito i lavoratori con paga oraria riconducibile al livello più basso del CCNL Pulizie e Facchinaggio. Inoltre la ditta fornitrice Brixian job ha esposto nel libro unico del lavoro e nelle denunce mensili Uniemens inviate all'Inps un numero di ore/giorni di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti dai lavoratori forniti presso l'utilizzatrice...denunciando e versando quindi una contribuzione inferiore a quella effettivamente dovuta"*.

A tale riguardo, va osservato come non vi sia contestazione sulla identificazione dei lavoratori adibiti all'appalto né sui periodi di lavoro individuati nel verbale di accertamento.

La società opponente, viceversa, ha contestato i conteggi allegati al verbale da cui risulterebbero ore di lavoro straordinarie e lavoro prestato anche nelle giornate di sabato o di domenica



assumendo l'infondatezza della ricostruzione dei giorni e dell'orario di lavoro effettuata dagli accertatori.

In effetti, dall'esame della documentazione prodotta dall'Inps (v. doc. n. 41, 42 e 48 del fascicolo di parte convenuta) e, comunque, per quanto pacifico, gli ispettori hanno proceduto all'analisi delle registrazioni delle presenze del personale occupato nell'appalto, che, come detto, si avvaleva del badge fornito da S.a.r.a. s.r.l., per i soli mesi di ottobre e novembre del 2015 a fronte di una durata dell'appalto molto più estesa in tal modo non potendo esservi alcuna certezza sull'effettivo orario di lavoro osservato dal personale di Brixian Job s.r.l. nello stabilimento della opponente sulla scorta della predetta documentazione.

Né, del resto, contrariamente a quanto assunto dalla difesa dell'Inps, la prova del credito può essere utilmente ravvisata nel LUL di provenienza dell'appaltatrice in quanto il credito è stato fondato sul versamento da parte dell'appaltatrice di contributi sulla base dei dati indicati nel LUL in misura inferiore rispetto ai contributi che sarebbero dovuti in relazione a un preteso superiore orario di lavoro svolto, che, per quanto detto, non può essere accertato sulla base della sola documentazione acquisita dai verbalizzanti (registrazioni delle sole presenze di novembre e dicembre 2015).

Dall'esame del contenuto delle dichiarazioni rese dagli informatori agli ispettori in sede di accertamento, poi, si evince che il lavoro era organizzato in turni di otto ore giornaliere per cinque giorni settimanali e tutti i lavoratori ascoltati hanno riferito di avere lavorato per otto ore al giorno.

Anche per tale motivo, dunque, pare impossibile sulla base degli elementi di prova acquisiti stabilire l'esistenza di una differenza contributiva addebitabile alla società committente ponendo a raffronto le ore denunciate dall'appaltatrice Brixian job s.r.l., per le quali sono stati effettuati versamenti contributivi, e l'orario di



lavoro di otto ore giornaliere osservato dai lavoratori, riferito dagli informatori.

Quanto considerato, dunque, conduce all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo della società opponente del versamento di ulteriori contributi all'Inps rispetto a quelli già corrisposti dalla ditta fornitrice della manodopera Brixian Job s.r.l..

Circa, invece, l'addebito contributivo effettuato dall'Inps in relazione alle posizioni dei lavoratori inviati presso la società opponente da Rezzato s.r.l., esso trae origine dal disconoscimento da parte dell'Inps del meccanismo posto in essere dall'appaltatrice della compensazione tra un consistente credito Iva e gli importi dovuti dalla medesima società all'Inps a titolo di contributi sulle posizioni dei lavoratori inviati nell'appalto, come si evince dal verbale di accertamento.

In questo caso, dunque, è stato dato atto nel verbale che non è stato possibile riconoscere alla società utilizzatrice come pagamenti effettuati dall'appaltatrice i contributi denunciati dalla stessa con effetto liberatorio per la utilizzatrice atteso che dagli accertamenti condotti dagli ispettori, anche mediante acquisizione di informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, era risultata l'inesistenza del preteso credito Iva oggetto della compensazione in mancanza della consegna di qualsiasi documentazione utile allo scopo.

In effetti, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate prodotta sub doc. n. 27 dall'Inps si evince che, nonostante le richieste di esibizione di documentazione volta a dimostrare la sussistenza del preteso credito verso l'Erario, la società Rezzato s.r.l. non aveva prodotto alcun documento idoneo a sostenere la validità del meccanismo di compensazione di cui si era avvalsa.

Né in senso contrario rileva, ovviamente, il rilascio del Durc positivo da parte dell'Istituto in favore dell'appaltatrice in



periodo non sospetto quando non era ancora stata verificata la situazione di irregolarità contributiva a seguito dell'accertamento ispettivo.

In ogni caso, va osservato che, a prescindere dalla prova della sussistenza o meno del credito Iva dedotto in compensazione dalla ditta fornitrice della manodopera, la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi è preclusa nel nostro sistema.

L'art. 17 d.lgs. 241/1997, infatti, stabilisce che in caso di pagamento *"dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore ... degli enti previdenziali"*, è ammessa la facoltà di procedere ad una *"eventuale compensazione dei crediti"* solo in relazione ad obbligazioni *"dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

In ambito contributivo, dunque, non è prevista la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta una estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto; di qui l'irrilevanza della normativa e delle circolari dell'Agenzia delle Entrate richiamate nelle difese della parte opponente, siccome relative al ben diverso meccanismo della compensazione in materia tributaria.

Ne deriva che, una volta imputati alla società utilizzatrice i rapporti di lavoro del personale inviato a lavorare nell'appalto dalla Rezzato s.r.l., in difetto della prova, gravante sulla società opponente quale datore di lavoro, dell'assolvimento degli oneri contributivi relativi alle posizioni di tali lavoratori, va affermata la sussistenza dell'obbligo della stessa del versamento dei contributi nei confronti dell'Inps sulle posizioni dei lavoratori come individuati nel verbale unico di accertamento n. 2015017153/DDL



del 29.02.2016 e nei periodi ivi specificati per ciascuno di essi, non oggetto di contestazione.

A differenza di quanto previsto nel verbale di accertamento e addebitato dall'Inps alla opponente, peraltro, i contributi andranno calcolati sulla retribuzione imponibile prevista per i lavoratori del I livello, quello più basso al quale paiono riconducibili le mansioni svolte dal personale inviato da Rezzato s.r.l., del CCNL Gomma Plastica piccole e medie imprese, pacificamente applicato dalla società opponente, in luogo del CCNL Gomma Plastica Industria, erroneamente preso in considerazione dai verbalizzanti per il calcolo dell'imponibile previdenziale.

Infine, l'Inps dovrà ricalcolare i contributi dovuti dalla società opponente sulla base di un orario di otto ore giornaliere per cinque giorni lavorativi alla settimana, unico orario risultato provato in giudizio sulla base delle dichiarazioni rese dagli informatori ascoltati dai verbalizzanti nell'immediatezza dell'accertamento, come sopra esposto.

Ne deriva l'annullamento dell'avviso di addebito siccome emesso per un credito superiore a quello dovuto sulla base di quanto accertato.

Tanto impone, altresì, un nuovo calcolo dell'importo dovuto dalla società opponente a titolo di sanzioni che andranno determinate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a), della L. 388/2000.

Merita accoglimento, infatti, la richiesta della parte opponente di applicazione della sanzione più lieve di cui alla lett. a) e di inapplicabilità del più grave regime sanzionatorio di cui all'art. 116 c. 8 lett. b) della L. 388/2000.

Nel caso concreto, invero, non pare ravvisabile la fattispecie della cd. evasione contributiva atteso che l'obbligo del versamento della contribuzione è stato ritenuto sussistente in capo alla società utilizzatrice solo in ragione e all'esito dell'accertamento ispettivo, circostanza che induce fondatamente ad escludere



l'esistenza di un intento fraudolento nella condotta della ricorrente nel periodo di esecuzione degli appalti.

A ciò si aggiunge l'incertezza interpretativa connessa alla novità della questione della legittimità del meccanismo della compensazione tra crediti fiscali e debiti contributivi dal quale è scaturito parte dell'addebito.

Da tanto deriva l'applicazione del più lieve regime sanzionatorio previsto dell'art. 116 co. 8 lett. a) L. 388/2000.

Va, da ultimo, dichiarata inammissibile la domanda proposta dalla opponente con nota del 12 dicembre 2019, volta alla *"refusione/ripetizione della somma di euro 21.146,21 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal 2.10.2019 al saldo"* che la società ha provveduto a versare all'Inps a seguito della ricezione di n. 5 note di rettifica e dell'invito alla regolarizzazione contributiva conseguenti alla revoca di sgravi contributivi goduti in precedenza dalla società.

Tale domanda è caratterizzata da diversa *causa petendi* sia rispetto alla domanda di restituzione delle somme eventualmente versate *"in relazione all'avviso di addebito"* che a quella di condanna dell'Istituto a *"risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali"* subiti, formulate nel ricorso introduttivo.

Ne consegue che non integrando una mera modificazione delle domande proposte con il ricorso, come previsto dall'art. 420 1° comma c.p.c., bensì una domanda nuova, la stessa non può essere esaminata nel presente giudizio.

In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge, vengono compensate per $\frac{1}{2}$ con condanna dell'opponente al versamento in favore dell'Inps della restante metà.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:



- 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla l'avviso di addebito opposto e dichiara l'obbligo della società opponente del versamento all'Inps dei contributi sulle posizioni dei lavoratori addetti all'appalto stipulato con Rezzato s.r.l. come individuati nel verbale unico di accertamento n. 2015017153/DDL del 29.02.2016 e nei periodi ivi specificati per ciascuno di essi, calcolati sulla retribuzione imponibile prevista per i lavoratori del I livello dal CCNL applicato dalla società opponente per un numero di otto ore giornaliere oltre a sanzioni determinate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a), della L. 388/2000;
- 2) dichiara inammissibile la domanda proposta dalla parte ricorrente con nota in data 12 dicembre 2019;
- 3) compensa le spese di lite per $\frac{1}{2}$ e condanna la società opponente a versare all'Inps a tale titolo la somma di € 2.000,00 oltre spese generali, iva e cpa;
- 4) fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Brescia, 15 luglio 2020

Il Giudice del Lavoro
Silvia Mossi

